

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

(Prov. di Caserta)

Al Comando Polizia Municipale
al Responsabile Area amministrativa
all'Albo Pretorio
Sede

Alla Stazione Carabinieri di San Cipriano D'Aversa

tce20190@pec.carabinieri.it

Alla Presidenza Della Regione Campania

capo.gab@pec.regione.campania.it

Alla Prefettura di Caserta

entilocali.prefce@pec.interno.it

All'albo Pretorio

SEDE

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 04/06/2020

ORDINANZA PER IL TAGLIO E LO SFALCIO DELL'ERBA E DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che in riferimento a ciò la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n. 0017764 del 1 aprile 2019 prot.n. 0030588 del 7 maggio 2019, ha diramato apposite direttive operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi;
- che, in attuazione di quanto disposto dalla Circolare di cui al punto precedente, la Prefettura di Caserta, con propria Circolare n. 0061658 del 21 giugno 2019, ha ribadito la necessità di porre in essere interventi di specifica competenza volti a rimuovere situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innescò e la propagazione di incendi boschivi, esercitando una pronta azione di rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi e un'adeguata cura dei terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate;

LETTO

- il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13 giugno 2019, con cui è stato dichiarato, per i Comuni della provincia di Caserta, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre, disponendo il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- la nota prot. n. 0062167 del 24.06.2019, con cui la Prefettura di Caserta ha richiamato l'attenzione sulla necessità di emanare peculiari ordinanze sindacali preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi rientranti nei territori di competenza, riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO

- che numerosi appezzamenti di terreno privati hanno i fronti su strade comunali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei proprietari e conduttori, i quali non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

CONSIDERATO

- che nella stagione estiva l'aumento delle temperature correlato con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, che sono altamente dannosi per l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;

RITENUTO

- pertanto indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e ai margini delle strade, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità ed evitare nel contempo il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali nonché al patrimonio pubblico e privato;

VISTO

- la Circolare n. 0017764 del 1 aprile 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Circolare n. 0061658 del 21 giugno 2019 e la nota prot. n. 0062167 del 24.06.2019 della Prefettura di Caserta;
- il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 13/06/2019;
- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'art. 182 del D.Lgs n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- gli articoli nn. 14 e 29 del Codice della Strada;
- il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

- 1. il divieto assoluto nel periodo 15 giugno al 30 settembre 2019 di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e Giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, stoppie, vegetazione spontanea ed accumuli di residui vegetali di sfalci e potature, con l'obbligo di osservare il divieto imposto dall'art 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014;**
- 2. il divieto assoluto, lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati) fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare gettare fiammiferi sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;**
- 3. ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili, ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, entro la data del 30/7/2020 mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui**

- cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
4. che la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 3,00.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni di seguito indicate:

- a) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
- b) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla tipologia dell'illecito commesso, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 255 e ss. del medesimo decreto legislativo;
- c) nei restanti casi le infrazioni saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede sanzioni amministrative da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- d) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo 15 Giugno – 30 Settembre, se non configurabile un'ipotesi di reato penale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

DISPONE

Gli Agenti di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza provvederanno ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori nonché a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per la eventuale esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori, in caso di grave pericolo per la pubblica incolumità.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso

al T.A.R o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comune.sanciprianodaversa.ce.it

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura U.T.G. di Caserta
- al Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano d'Aversa;
- Posto Fisso Operativo di P.S. di Casapesenna
- alla Regione Campania.

San Cipriano D'aversa, Li 04/06/2020

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Catello

